




CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2017**

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 207 del 10-10-2017 di autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante alla sottoscrizione del CCDI 2017;

L'anno duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di ottobre, in Massafra, nella sede comunale di Via Livatino, sono convenute le persone sotto elencate e firmatarie;

	Per la Delegazione di Parte Pubblica :
	Il Presidente: Segretario Generale - Dott.ssa Francesca Perrone  I Dirigenti: Dott.ssa Maria Rosaria Latagliata Dott. Simone Simeone

	Per la Delegazione di Parte Sindacale :
	CGIL FP : _____
	CISL FPS : _____
	UIL FPL : _____
	CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI : _____ ;
	SULPM : _____
	RSU : Andria Angelo _____ ; Resta Francesco _____ Greco Annunziata _____ ; Scarano Antonio _____ ; Cofano Lucia _____ ; DiGiorgio Cosimo _____ ; Montemurro Antonio _____ ;



Art. 1

Campo di applicazione e durata

Il presente contratto decentrato integrativo redatto ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 1.4.1999, così come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente dall'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale.

Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo.

Art. 2

Fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.1.2004

Le risorse "decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione con i criteri previsti dagli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.1.2004.

Il fondo delle risorse decentrate – parte stabile – viene costituito con determinazione del dirigente del servizio competente – Determina n. 41 del 14/02/2017

Le risorse variabili non possono, in alcun caso, essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità, in particolare le progressioni economiche (orizzontali) e l'indennità di comparto.

Gli indirizzi per la destinazione delle risorse decentrate sono state formulate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 03/04/2017 e n. 132 del 14/06/2017

Art. 3

Materie oggetto di contrattazione decentrata

Le materie attualmente rimesse alla contrattazione decentrata integrativa sono individuate dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla normativa vigente in materia.

Art. 4

Criteri di destinazione delle risorse decentrate

Le risorse decentrate nell'ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 sono destinate, in funzione dei diversi utilizzi, secondo i seguenti criteri:

Indennità di comparto - al finanziamento di tale istituto sono destinate risorse necessarie ad assicurare l'erogazione di tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di appartenenza del personale dipendente.



Compensi per trattamenti economici accessori previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate le risorse decentrate sulla base dei criteri disciplinati negli articoli successivi.

Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) – al sistema di riconoscimento economico per progressioni orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro saranno destinate risorse per € 5.179,08, previa modifica del vigente regolamento, destinata a finanziare la progressione ad una percentuale pari al 10% degli aventi diritto all'accesso..

Compensi per produttività e/o premialità individuale (incentivi) - i vigenti CCNL e la vigente normativa prevedono che il sistema di incentivazione della produttività individuale e collettiva siano destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: introduzione di un effettivo sistema meritocratico, erogazione di valori economici differenziali ed effettivamente premianti, collegamento con il miglioramento dell'attività e delle prestazioni fornite, connessione con una maggiore utilità marginale da conseguire al fine di giustificare l'erogazione del premio, diversificazione reale delle valutazioni funzionali alla erogazione del premio, valori economici distintivi a fronte di distinte prestazioni fornite. Il sistema di misurazione e valutazione delle performance individuale ed organizzativa è oggetto di regolamentazione di competenza dell'Organo di governo.

Art. 5

Verifica della possibilità per l'integrazione sino all'1,18% del monte salari 1997 – Premio riservato ai dipendenti coinvolti in un numero limitato di progetti di rilievo strategico per l'ente.

I progetti di rilievo strategico per l'Ente saranno previamente individuati sulla base delle linee di indirizzo espresse dalla Giunta. I Dirigenti, con il coordinamento del Segretario Generale, propongono il contenuto specifico dei progetti e il relativo costo.

L'attuazione degli stessi è demandata ai dirigenti competenti, che provvederanno altresì ad indicare il personale coinvolto, la misura del coinvolgimento nonché i parametri di riferimento per la determinazione del compenso spettante ai singoli, sulla base del risultato effettivamente conseguito e dell'impegno individuale profuso. L'assegnazione del personale a progetti specifici dovrà altresì tenere conto del contributo che i dipendenti stessi possono fornire in relazione al lavoro abitualmente svolto.

Il finanziamento del compenso per incentivare il personale coinvolto nella realizzazione dei progetti deve trovare la sua fonte nell'eventuale incremento delle risorse variabili del fondo, che l'ente potrà effettuare nel rispetto delle norme contrattuali.

Le parti prendono atto della possibilità di integrare il fondo delle risorse decentrate – parte variabile – dell'1,18 % del monte salari 1997, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4, del CCNL 01/04/1999, pari ad un importo massimo di € **50.799,00**.



L'importo da destinare al finanziamento dei suddetti progetti, nel limite massimo di € 50.799,00 potrà essere reso disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte dell'organismo di valutazione e dell'organo di controllo interno delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità.

Art. 6

Indennità: fattispecie, criteri, valori

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d), e), f) e i) del CCNL del 1.4.1999, con le risorse destinate al finanziamento delle indennità disciplinate contrattualmente, verranno erogati al personale i seguenti compensi:

Indennità di turno

Il servizio di Polizia Locale è organizzato su due turni, antimeridiano e pomeridiano, di n. 6 ore e 15 minuti.

L'indennità spettante ai sensi dell'art.22 del CCNL del 14/09/2000 viene corrisposta nel mese successivo a quello di effettuazione dei turni.

SPESA PREVISTA FONDO PARTE FISSA ANNO 2017 = € 43.400,00

Indennità di reperibilità

La pronta reperibilità viene assicurata dal personale appartenente ai seguenti Servizi, secondo un Regolamento, che dovrà essere integrato dall'ente nel rispetto delle relazioni sindacali:

Polizia Locale - Stato civile - Igiene urbana – Cimitero – Segnaletica - Servizio tecnico manutentivo.

L'indennità viene corrisposta nel mese successivo a quello di riferimento.

Per il resto si fa rinvio alla disciplina contrattuale nazionale.

SPESA PREVISTA FONDO PARTE FISSA ANNO 2017 = € 27.500,00



Indennità per orario ordinario notturno, orario ordinario festivo, orario ordinario notturno-festivo, festività infrasettimanale, mancato riposo (art.24 ,commi 1,2 e 5 CCNL 14/09/2000).

L'indennità viene corrisposta nel mese successivo a quello di riferimento. Per il resto si fa rinvio alla disciplina contrattuale nazionale.

SPESA PREVISTA FONDO PARTE FISSA ANNO 2017 = € 14.500,00

Indennità di rischio

Ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 14.09.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.

Ai dipendenti che svolgano le prestazioni suddette compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un'indennità mensile pari ad € 30,00 lordi (art. 41 del CCNL del 22.1.2004).

Ai fini del riconoscimento dell'indennità in oggetto sono da considerarsi prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione al rischio le seguenti tipologie di mansioni, come indicate dall'allegato B) del DPR 347/83:

- prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuligine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.



- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco ed all'impiego di antiparassitari.

L'individuazione dei dipendenti cui spetta l'indennità in oggetto, nel rispetto dei suddetti criteri, sarà effettuata dai Dirigenti.

SPESA PREVISTA FONDO PARTE FISSA ANNO 2017 = € 2.500,00

Indennità di disagio

- Per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale ascritto alle categorie A, B e C, è istituita l'indennità mensile di disagio che viene determinata in € 30,00 mensili lordi.
- L'indennità di disagio è riconosciuta dai Dirigenti al proprio personale che opera, con carattere di prevalenza, in presenza delle situazioni di disagio di seguito indicate:
- Esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare articolazione dell'orario di lavoro (escluso il turno, es. orario frazionato, orario plurisettimanale ecc.).
- Esposizione a situazioni di disagio connesse all'utilizzo di strumenti, attrezzature, apparecchiature di utilizzo disagiata (es. martelli pneumatici, strumenti a vibrazione, a spinta, a percussione, ecc. quando non rientrino nelle situazioni a rischio).
- Esposizione a situazioni di disagio connesse all'esercizio di funzioni che presentano, per tipologia e natura, oggettivi elementi di particolare onerosità per ambiente di svolgimento, costituzione delle funzioni, (necrofori, operai che operano in fogne e cunicoli, pulitori di canne fumarie, ecc.)

SPESA PREVISTA FONDO PARTE FISSA ANNO 2017 = € 0

Indennità di maneggio valori

- L'indennità viene corrisposta in misura giornaliera al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino il maneggio di valori di cassa - secondo quanto segnalato dai singoli dirigenti - per le sole giornate di effettivo servizio prestato nelle quali il lavoratore sia impegnato nel maneggio valori, nella misura di seguito indicata:

– Valori annui maneggiati	importo indennità
– • fino ad € 2.000,00	€ 0,00
– • da € 2001,00 a € 5.500,00	€ 0,50
– • da € 5.501,00 a € 13.000,00	€ 0,75
– • da € 13.001,00 a € 26.000,00	€ 1,00
– • da € 26.001,00 a € 40.000,00	€ 1,25
– • oltre 40.000,00	€ 1,50

SPESA PREVISTA FONDO PARTE FISSA ANNO 2017 = € 1.100,00

Indennità per specifiche responsabilità – Art.17 c. 2 lett. f) CCNL 01/04/1999

1. L'istituto in oggetto, regolato dall'articolo 17, comma 2, lett. f), del Ccnl 1° aprile 1999, è attivato, nel rispetto delle disponibilità economiche determinate in applicazione dei criteri definiti dalla contrattazione decentrata, nell'ambito del Fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente. La ripartizione delle risorse per il finanziamento di detta indennità tra i settori dell'ente è effettuata sulla base di una preventiva ricognizione interna presso i dirigenti ai fini del rilevamento preliminare del relativo fabbisogno riconoscitivo. Questa indennità può essere corrisposta al personale delle categorie B, C e D (non può essere erogata al personale della categoria D, quando lo stesso sia già incaricato della titolarità di posizioni organizzative). Il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può essere riconosciuto indiscriminatamente ai lavoratori, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore.

2. L'istituto è da collocarsi in un'ottica di significativa e sostanziale rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate, coerentemente, il beneficio potrà essere erogato al personale al quale siano state attribuite responsabilità che, pur insite nella declaratoria della categoria di appartenenza ed, in quanto tali, integralmente esigibili (cfr. allegato A al Ccnl 31 marzo 1999), siano espressive dell'assunzione di responsabilità specifiche e rafforzate nel contesto produttivo



dell'amministrazione. Le posizioni di lavoro indennizzabili devono, quindi, riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e/o di rilevante complessità, normalmente non reperibili nell'ordinaria e consueta attività generale della struttura funzionale.

3. Fattispecie di responsabilità cui è connesso il riconoscimento economico accessorio: ai fini del riconoscimento dell'indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro devono presentare, necessariamente, uno o più fattispecie di rilevante responsabilità di seguito indicate, mediante l'assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese:

- Responsabilità di apposizione del parere di regolarità tecnica sulle proposte determinative;
- Responsabilità di partecipazione, quale componente a commissioni di gara e/o concorso compreso il segretario verbalizzante;
- Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro;
- Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici affidati dal responsabile;
- Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività nell'ambito di direttive;
- Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi/erogativi e giudiziari di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità;
- Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi;
- Responsabilità di preposizione a strutture complesse/strategiche;
- Responsabilità correlate a supporto di organi collegiali e/o strategici;
- Responsabilità di rendicontazione di significative risorse economiche;
- Responsabilità di attività sostitutiva, nell'ambito delle competenze esercitabili e dell'esigibilità delle prestazioni riferita alla categoria di ascrizione;
- Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi siano le condizioni per l'affidamento di mansioni superiori;
- Responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
- Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni);
- Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile;
- Responsabilità di elaborazioni di pareri e di supporti consulenziali in generale;
- Responsabilità di funzioni specialistiche ad elevato rischio professionale.



4. Criteri per l'attribuzione e valore minimo dell'indennità: l'indennità per specifiche responsabilità è determinata, nell'ambito del valore minimo di 500,00 euro annui lordi e del valore massimo di 2.500,00 euro annui lordi, sulla base dei criteri determinativi di seguito indicati:

- Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 3 fattispecie di responsabilità tra quelle sopra indicate: 500,00 euro;
- Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 5 fattispecie di responsabilità tra quelle sopra indicate: 1.000,00 euro;
- Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 7 fattispecie di responsabilità tra quelle sopra indicate: 1.700,00 euro;
- Presenza, nella posizione funzionale, di oltre 9 fattispecie di responsabilità tra quelle sopra indicate: 2.500,00 euro.

Il minimo di € 500,00 può essere erogato in applicazione della rideterminazione indicata nel paragrafo successivo in caso di utilizzo superiore dei budget.

5. Gli importi dell'indennità sopra indicati sono riferiti a personale in servizio a tempo pieno per l'intero anno; l'indennità, se spettante, è corrisposta al personale a part time in proporzione alle ore lavorative contrattuali. L'indennità non è correlata in modo automatico con le assenze;

6. L'attribuzione dell'indennità compete ai dirigenti di riferimento nell'ambito delle risorse economiche affidate a tale titolo.

7. La responsabilità che dà titolo all'erogazione dell'indennità è affidata ai singoli dipendenti con atto formale dal dirigente di riferimento al momento dell'attribuzione della responsabilità stessa; in tale atto dovranno essere specificate le funzioni, i compiti particolari e gli specifici obiettivi per i quali viene individuata la corrispondente responsabilità. Copia del provvedimento è contestualmente trasmessa, per conoscenza, all'Ufficio competente in materia di personale; lo stesso dovrà essere tempestivamente avvertito, inoltre, in caso di revoca dell'affidamento. In assenza di preventivo atto formale non è possibile attribuire, a consuntivo, l'indennità per alcuna assunzione di particolari responsabilità.



8. L'attribuzione ai dipendenti dell'indennità è attuata da parte dei dirigenti dopo la necessaria verifica e certificazione, circa l'effettiva assunzione della responsabilità e del grado di esercizio delle funzioni e dei compiti affidati.

9. Eventuali residui scaturenti dal budget assegnato alla singola Ripartizione verranno ridistribuiti proporzionalmente alle altre Ripartizioni.

Ai fini dell'attribuzione delle specifiche responsabilità di cui ai precedenti comma al fine di quantificare e monitorare la spesa annuale da destinare a tale istituto, viene quantificato preliminarmente un budget annuale per ogni ripartizione quantificato anche in base al personale assegnato di categoria D – C - B. Non è consentito ai singoli dirigenti l'assegnazione di specifiche responsabilità senza la relativa copertura finanziaria del budget assegnato.

Il budget attribuito a questo istituto non potrà essere superiore al 10% del fondo risorse decentrate salvo verifica della quantificazione delle risorse destinate alla produttività individuale, e dovrà essere assegnato ad ogni ripartizione a seguito di apposita conferenza dei dirigenti.

In caso di mancato accordo durante la conferenza dei dirigenti, l'assegnazione verrà disposta dal Segretario Generale.

Ogni dirigente non potrà ripartire somme superiori al quanto assegnato in conferenza dei dirigenti per le specifiche responsabilità, ed in caso di attribuzioni maggiori, la somma assegnata a ciascun dipendente verrà ridotta proporzionalmente anche derogando al minimo. Non potranno inoltre essere assegnate specifiche responsabilità in modo indiscriminato a tutti i dipendenti di cui il Dirigente è datore di lavoro.

Esempio ripartizione 4				
	n. fattispecie	resp attribuite dal dirigente	% assegnata	
dipendente 1	9	€ 2.500,00	25,25%	€ 1.598,02
dipendente 2	9	€ 2.500,00	25,25%	€ 1.598,02
dipendente 3	7	€ 1.700,00	17,17%	€ 1.086,65
dipendente 4	5	€ 1.000,00	10,10%	€ 639,21
dipendente 5	3	€ 500,00	5,05%	€ 319,60
dipendente 6	7	€ 1.700,00	17%	€ 1.086,65
		€ 9.900,00		€ 6.328,16

SPESA PREVISTA FONDO PARTE FISSA ANNO 2017= € 31.562,81



Indennità per specifiche responsabilità art. 17, comma 2 lett. l) del CCNL 1/4/99

Per compensare l'esercizio di specifiche responsabilità del personale delle categorie BC e D attribuite con atto formale dagli Enti, derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile, d'anagrafe, elettorale e responsabile dei tributi, addetti URP è riconosciuto un compenso annuale come segue:

- Ufficiale di Anagrafe o stato civile o elettorale con delega integrale € 300,00 annui lordi.
- Ufficiale di Anagrafe o stato civile o elettorale con delega parziale € 150,00 annui lordi
- Responsabile di almeno un tributo comunale € 300,00 annui lordi

SPESA PREVISTA FONDO PARTE FISSA ANNO 2017= € 2.500,00

Art. 7

Compensi per produttività

Al compenso per produttività sarà destinata una quota prevalente del fondo.

Il sistema di valutazione delle performance del personale dipendente non dirigente, approvato dall'Organo di Governo dell'ente, deve prevedere che la valutazione sia effettuata secondo le nuove regole prescritte dal D.L. 95/2012 e, quindi, tenendo conto dei seguenti criteri:

“raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali”;

“contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza”;

“comportamenti organizzativi dimostrati”.

SPESA PREVISTA FONDO PARTE FISSA ANNO 2017= €109.000,00

Tale valore risulta variabile in quanto verrà determinato e liquidato quale differenza rispetto alla quota disponibile del fondo.

Art. 8

Disciplina del lavoro straordinario

Preso atto che per l'anno 2016 il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario come individuato dall'art. 14 del CCNL 1 aprile 1999 risulta pari ad euro in €. 43.083,00 così ripartito:

20% organi Istituzionali

20% per emergenze ultimo quadrimestre

30% ripartito in base al Personale attribuito in ogni Ripartizione



30% ripartito in base ad attività e priorità individuate dall'Amministrazione.

2. Nel fondo di cui al comma 1 non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali, nonché in applicazione del comma 5 dello stesso art. 14 del CCNL 1.4.1999, le prestazioni rese con finanziamenti a carico di altri enti (ISTAT).

3. Sono escluse altresì dal fondo di cui al comma 1, anche le prestazioni straordinarie effettuate in applicazione dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992 e s.m.i. per lo svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 dello stesso codice della strada (parere Corte dei Conti sezione autonomie n. 16 del 2009 e succ.).

4. L'amministrazione comunale si impegna a determinare entro il mese di Febbraio il budget economico dei vari Settori e a darne tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali. Le parti s'incontreranno quadrimestralmente per verificare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile riduzione. Sulla base dei dati forniti, una delle parti potrà richiedere l'esame congiunto dell'utilizzo di quest'istituto contrattuale.

5. L'effettuazione del lavoro straordinario, potrà avvenire solo a seguito di preventiva autorizzazione del Dirigente, previa inserimento richiesta giornaliera debitamente motivata del dipendente, trasmessa tramite il software delle presenze in relazione a:

- a) Eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali;
- b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo e/o disservizio grave e immediato;
- c) casi di particolari esigenze tecnico-produttive;
- d) eventi eccezionali non programmati, collegati agli obiettivi prioritari individuati dall'Amministrazione nel P.E.G.;

eventuali eccezioni all'inserimento nel software o autorizzazione preventivamente formalizzate dovranno essere adeguatamente motivate.

6. Gli incrementi di risorse e d'attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) verranno valutati preventivamente alla loro effettuazione in incontri appositamente previsti.

7. A domanda del dipendente il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, potrà essere



recuperato secondo le modalità indicate dagli stessi contratti collettivi e/o destinato alla banca delle ore.

8. Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è esclusiva facoltà del dipendente, il Dirigente procederà ad erogare, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata.

9. Per quanto non previsto dai contratti nazionali in materia di lavoro straordinario, si applicano le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 66/2003 e del D. Lgs. n. 213/2004

10. I risparmi sul lavoro straordinario accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15 in sede di contrattazione decentrata ed integrativa con priorità di destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale così come previsto dall'art. 14 comma 3 del CCNL 1998/2001.

Art. 9

Interpretazione autentica

Le parti danno atto che qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente C.C.D.I., le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente, al massimo entro 30 giorni dall'insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.

L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del C.C.D.I..

Art. 10

Norma finale

Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto ed, in ogni caso, dal corrente anno 2017.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del Dlgs. n. 150/2009, a sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del Dlgs. n. 141/2011.





COMUNE DI MASSAFRA
Provincia di Taranto

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo anno 2017**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

fu

22

PARTE I - La relazione illustrativa

1.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Modulo 1 - Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		26-06-2017
Periodo temporale di vigenza		Anno 2017.
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p>Presidente Segretario Generale Dott.ssa Francesca Perrone</p> <p>Dirigenti :Dott. Simone Simeone – Dott.ssa Maria Rosaria Latagliata</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CISL – UIL FPL – CGIL SULPL CSA</p> <p>Organizzazioni sindacali non hanno firmato la preintesa (elenco sigle): RSU CISL – UIL FPL – CGIL SULPL CSA</p>
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		<p>a) Utilizzo risorse decentrate anno 2017</p> <p>b) Criteri e procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17 c. 2 lett. f del CCNL 31/03/1999.</p> <p>c) verifica delle condizioni per l'integrazione fino all'1,2% del monte salari 1997</p>
<p>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno.</p> <p>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p>	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?</p> <p>Sì, in data</p>
		<p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli.</p> <p>L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo.</p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 con Delibera G.M. n. 88 del 26/04/2017</p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 con Delibera G.M. n. 20/2017</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 con verbale n. 256 del 13/07/2017</p>
Eventuali osservazioni		

INDENNITA': RISCHIO

- DESCRIZIONE: Sono state individuate le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni suddette compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un'indennità mensile pari ad € 30,00 lordi (art. 41 del CCNL del 22.1.2004). Ai fini del riconoscimento dell'indennità in oggetto sono da considerarsi prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione al rischio le tipologie di mansioni, come indicate dall'allegato B) del DPR 347/83. L'individuazione dei dipendenti cui spetta l'indennità in oggetto, nel rispetto dei suddetti criteri, sarà effettuata dai Dirigenti.
- Importo massimo previsto nel fondo € 2.500,00
- Riferimento alla norma del CCNL: art. 37 del CCNL 14.09.2000 -

INDENNITA': DISAGIO

- DESCRIZIONE: Per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale ascritto alle categorie A, B e C, è istituita l'indennità mensile di disagio che viene determinata in € 30,00 mensili lordi. L'indennità di disagio è riconosciuta dai Dirigenti al proprio personale che opera, con carattere di prevalenza, in presenza delle situazioni di disagio di seguito indicate: -Esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare articolazione dell'orario di lavoro (escluso il turno, es. orario frazionato, orario plurisettimanale ecc.). Esposizione a situazioni di disagio connesse all'utilizzo di strumenti, attrezzature, apparecchiature di utilizzo disagiata (es. martelli pneumatici, strumenti a vibrazione, a spinta, a percussione, ecc. quando non rientrano nelle situazioni a rischio). Esposizione a situazioni di disagio connesse all'esercizio di funzioni che presentano, per tipologia e natura, oggettivi elementi di particolare onerosità per ambiente di svolgimento, costituzione delle funzioni, (necrofori, operai che operano in fagne e cunicoli, pulitori di canne fumarie, ecc.)
- Importo massimo previsto nel fondo € 0,00
- Riferimento alla norma del CCNL: art. 17, comma 2, lett. e) del ccnl 1/04/1999

INDENNITA': MANEGGIO VALORI

- DESCRIZIONE: L'indennità viene corrisposta in misura giornaliera al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino il maneggio di valori di cassa - secondo quanto segnalato dai singoli dirigenti - per le sole giornate di effettivo servizio prestato nelle quali il lavoratore sia impegnato nel maneggio valori, in una misura graduata in base al valore annuo maneggiato
- Importo massimo previsto nel fondo € 1.100,00
- Riferimento alla norma del CCNL: art. 36 CCNL del 14/09/2000

INDENNITA': SPECIFICHE RESPONSABILITA'

- DESCRIZIONE: In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 01/04/1999, come modificato dall'art. 7, comma 1 del CCNL del 9/5/06, viene prevista una specifica indennità finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del CCNL del 31/3/99 e da parte del personale di categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative. L'indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, viene riconosciuta ai dipendenti inquadrati nella categoria D che svolgono, in modo prevalente sotto il profilo temporale, compiti che comportano rilevante responsabilità, secondo i criteri che sono specificamente indicati nel contratto. L'indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, viene riconosciuta anche ai dipendenti inquadrati nella categoria C e B, individuati sulla base di specifici criteri predeterminati. L'indennità spetta ai dipendenti in base al provvedimento del Dirigente di riferimento, che, con atto formale, abbia assegnato una specifica responsabilità tra quelle previste dal contratto, nella misura corrispondente al punteggio che il dirigente gli avrà attribuito, nel rispetto del limite massimo stabilito dal CCNL a fini dell'erogazione del valore indennitario il dirigente dovrà verificare la permanenza delle condizioni con cadenza semestrale.
- Importo massimo previsto nel fondo € 31.562,81
- Riferimento alla norma del CCNL: art. 36 ccnl 22/01/2004 -art. 17 c. 2 lett. f) CCNL 01/04/1999

 4


Gli indirizzi per la destinazione delle risorse decentrate sono stati formulati con Deliberazione di G.C. n. 66/2017 modificata con G.M. n. 132 del 14/06/2017.

L'utilizzo delle somme del fondo delle risorse decentrate è finalizzato, oltre alla corresponsione degli istituti tipici previsti dal contratto nazionale e riportati nel contratto decentrato, è finalizzato maggiormente ad agganciare l'erogazione degli incentivi di produttività ai risultati conseguiti dal singolo dipendente considerando, tra l'altro:

- che la produttività è strettamente collegata alla performance del dipendente, avendo previsto che l'importo effettivamente erogato dipenderà dal punteggio conseguito in ragione della valutazione ;
- che alla produttività è destinata una somma definita e non più contrattabile, la cui erogazione massima sarà subordinata all'effettiva realizzazione di ben definiti progetti assegnati ai dipendenti e, in via peraltro residuale, solo in presenza di un miglioramento dell'attività lavorativa, che avrà dirette ricadute sul bilancio dell'Ente e/o sul miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.

Si osserva, infatti, che il compenso che sarà corrisposto al personale dipenderà, in tutti i casi, dalla valutazione ottenuta a fine anno, in ragione sia degli obiettivi assegnati che dei comportamenti attesi e realizzati.

Gli obiettivi assegnati ai dipendenti sono stati, in prevalenza, definiti sulla scorta degli obiettivi strategici assegnati ai dirigenti con la Deliberazione di G.C. n. 88 del 26/04/2017, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del piano delle Performance 2017-2019.



- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
RIA ed assegni ad personam cessati (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)	€ 63.815,70
Integrazioni per incremento dotazione organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)	
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)	
Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. I), CCNL 1/04/1999)	
Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999)	
Risparmi di spesa derivanti dal riassorbimento di trattamenti economici non previsti dai contratti collettivi (art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001)	
TOTALE	€ 63.815,70

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2017 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a € 155.799,15e sono così determinate:

	RISORSE VARIABILI	
Art. 15 c. 1, lett. k) CCNL 01/04/1999	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – entrate conto terzi o utenza – tra cui i compensi censimento ISTAT	
Art. 15 c. 1, lett. k) CCNL 01/04/1999	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – compensi progettazioni ex art.92 c. 5 e c. 6 D.Lgsn. 163/2006 e art. 13-bis D.L.n. 90/2014	€ 50.000,00
Art. 15 c. 1, lett. k) CCNL 01/04/1999	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – compensi avvocatura interna	€ 40.000,00
Art. 15 c. 1, lett. k) CCNL 01/04/1999	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi- compensi recupero evasioni ICI art. 59 c. 1 lett. p) del D.Lgs.n.446/1997	
Art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999	Per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche G.M. 16 del 28/01/2017	€ 15.000,00
Art. 15 c. 2, CCNL 01/04/1999	*Art. 15 c. 2 CCNL 01/04/1999 – 1,2% monte salari anno 1997	€ 50.799,00
Art.14, c.4 CCNL 1998-2001	Economie Fondo Straordinario confluite	€ 4,054,00
Totale Parte Variabile		159.853,00

organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	
indennità per alte professionalità	€ 7.718,35
TOTALE	€ 210.585,85

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Descrizione	Importo
Progressioni orizzontali anno 2017 (art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	€ 5.179,08
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)	€ 89.000,00
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)	
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	€ 31.562,81
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17, comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	€ 2.500,00
Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 14/09/2000)	
Compensi produttività individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	€ 109.771,84
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	159.853,00
Altro..... differenza	€ 459,43
TOTALE	€ 398.326,16

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale della sezione I)	€ 210.585,85
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (totale della sezione II)	€ 398.326,16
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A	€ 608.912,00

Integrazioni per incremento dotazione organica (art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999)			
Rideterminazione posizioni economiche a seguito incrementi stipendiali (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09)			
Incremento per personale trasferito nell'Ente locale a seguito di processi di decentramento e/o trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. l), CCNL 1/04/1999)			
Incrementi per riduzione stabile del fondo lavoro straordinario (art. 14, comma 3, CCNL 1/04/1999)			
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			
TOTALE	€ 472.538,00	€ 472.538,00	
RISORSE VARIABILI			
Somme derivanti attuazione art. 43 L.447/97 (art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1/04/1999)			
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999)	€ 90.000,00	€ 91.000,00	€ 1.000,00
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 CCNL 14/09/2000)			
Incremento per gli effetti non correlati ad un incremento stabile delle dotazioni organiche (art. 15, c. 5, CCNL 1/04/1999)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	0
1,2 % monte salari anno 1997: incremento max. contrattabile (art. 15, c. 2, CCNL 1/04/1999)	€ 50.799,00	€ 49.799,00	€ 1.000,00
Economie anni precedenti (art. 17, c. 5, CCNL 1/04/1999)	€ 4.054,00		
Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari (art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1/04/1999)			
Totale risorse variabili			
TOTALE	€ 159.853,00	€ 155.799,00	€ 2.000,00
DECURTAZIONI DEL FONDO			
Decurtazione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge	€ 23.479,00	€ 23.479,00	



Città di Massafra
(Provincia di Taranto)
VERBALE n. 64/2017

L'anno 2017 il giorno 04 del mese di ottobre presso la sede del Presidente dell'Organo di Revisione, in Nardò alla via De Benedittis n. 15, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Massafra. E' presente il dott. Portorico e collegati telematicamente ed in teleconferenza i componenti Dott.ssa Alessandra Carfagno e Dott. Bernardino De Mola.

Oggetto della riunione è l'espressione di un parere sulla compatibilità dei costi della bozza di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti Vista la Relazione illustrativa e Relazione Tecnico finanziaria al contratto integrativo decentrato dell'anno 2016 per il personale non dirigente, trasmessa al Collegio mezzo mail in data 21.09.2017

PREMESSO

- che l'art. 40 bis del d.lgs 165/2001, affida all'Organo di revisione il controllo **sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dagli obblighi di legge** avendo particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla **misura e corresponsione dei trattamenti accessori**;
- che, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, si applichino le disposizioni di cui al precedente articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo ovvero **recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva**;
- che a tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che, inoltre, l'art. 40, comma 3 quinquies del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che ".....Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie



Città di Massafra
(Provincia di Taranto)

non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”;

- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa) e la verifica degli obblighi di legge avendo particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla **misura e corresponsione dei trattamenti accessori**;
 - che i principi in materia di contrattazione integrativa sono affermati nei commi 3-bis e 3-quinquies dell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, in base ai quali "la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato”
 - che la contrattazione decentrata deve limitarsi, quindi, a concordare la destinazione delle risorse decentrate libere ed in particolare:
 1. delle indennità finalizzate a remunerare mansioni o servizi particolari (rischio, turno, reperibilità, disagio, maneggio valori, particolari responsabilità)
 2. della produttività di cui all'art.17, comma 2, lett. a) del CCNL 01/04/1999;
 - che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:
- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;



Città di Massafra
(Provincia di Taranto)

- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

Visto:

- che la delegazione trattante di parte pubblica ha siglato in data 26.06.2017 una preintesa che, invece, le organizzazioni sindacali non hanno sottoscritto;
- che detta preintesa corredata dalla Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto è stata trasmessa al Collegio in data 21.09.2017;
- che nella nota di trasmissione sono allegate le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria;
- che il Collegio ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio degli impegni relativi alle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto ed in particolare:
 1. intervento 1.01.08.01 capitolo 4375 del bilancio di previsione 2017 per euro 608.165,78
 2. intervento 1.01.08.01 capitolo 3747 del bilancio di previsione 2017 per euro 15.000,00
 3. intervento 1.01.08.01 capitolo 800 del redigendo bilancio di previsione 2017 per euro 16.000,00;
- che come prescritto dall'art.9 comma 2 bis D.L.78/2010 così come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge 147/2013, " A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"; di conseguenza le risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, **nell'anno 2014**, per effetto dell'art.9 comma 2 bis ovvero limite del fondo 2010 ed ulteriore riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio rispetto al 2010



Città di Massafra
(Provincia di Taranto)

- che, come stabilito dall'art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017 "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato." Quindi tutte le risorse «destinate al trattamento accessorio del personale», compresi i dirigenti, non devono aumentare rispetto alla stessa cifra del 2016, fatta eccezione per le somme destinate alla incentivazione dei tecnici, quelle per la corresponsione di compensi agli avvocati per i contenziosi condotti con successo con condanna dell'altra parte al pagamento delle spese legali, i risparmi del fondo e dello straordinario dell'anno precedente, le risorse trasferite dall'Istat;
- che dalla documentazione fornita dall'Ente si evince
 1. che il Fondo 2010, parte stabile è pari ad euro 442.434,20 giusta determinazione dirigenziale n.80 del 06.04.2011 che ha rideterminato il fondo risorse decentrate anno 2010;
 2. che il Fondo 2014, con la Determinazione del Dirigente Risorse Umane n.276 del 19.02.14, per effetto delle disposizione di legge vigenti è stato decurtato dell'importo di euro **22.479** per ricondurlo al Fondo 2010;
 3. che il Fondo 2017, pari ad euro 608.912,00 al netto delle componenti escluse (economie fondo anno precedente di euro 4.054,00) non risulta aumentato rispetto al corrispondente importo del 2016;
 4. che con determinazione n.41 del 14/02/2017 e con determinazione n.175 del 05.07.2017 è stato costituito il Fondo risorse decentrate 2017 Parte stabile e parte variabile da destinare al personale non dirigente il cui dettaglio è riportato nelle seguenti tabelle:



Città di Massafra
(Provincia di Taranto)

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	€ 472.538,00
RISORSE VARIABILI	€ 159.853,00
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 COMMA 456 LEGGE 147/2013	-€ 23.479,00
TOTALE	€ 608.912,00

SALARIO ACCESSORIO	2016	2017
INDENNITA' TURNO	€ 43.400,00	€ 43.400,00
INDENNITA' REPERIBILITA'	€ 27.900,00	€ 27.500,00
INDENNITA' ORARIO NOTTURNO -FESTIVO	€ 14.500,00	€ 14.500,00
INDENNITA' RISCHIO	€ 2.100,00	€ 2.500,00
INDENNITA' DISAGIO	€ -	€ -
INDENNITA' MANEGGIO VALORI	€ 700,00	€ 1.100,00
INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART.17 C2 LETT.F CCNL 01/04/1999	€ 31.562,81	€ 31.562,81
INDENNITA SPEC.RESP. ART.17 COMMA 2 lett.i CCNL 01/04/2000	€ 2.100,00	€ 2.500,00
	€ 122.262,81	€ 123.062,81
COMPARTO	€ 56.700,00	€ 51.112,00
PROGRESSIONI	€ 148.200,00	€ 151.755,50
INDENNITA' ALTA PROFESS.	€ 7.717,32	€ 7.718,35
	€ 212.617,32	€ 210.585,85
A DISPOSIZIONE PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE	€ 86.100,00	€ 109.771,84
	€ 86.100,00	€ 109.771,84
nuove progressioni	€ 28.000,00	€ 5.179,08
TOTALE	€ 449.058,11	€ 449.058,11
TOTALE FONDO PARTE FISSA	€ 449.058,11	€ 449.058,11
PARTE VARIABILE		
PRODUTTIVITA' PROGETTI	€ 49.799,15	€ 50.799,00
INCENTIVI ICI	€ 16.000,00	€ 0
COMPENSI C.D.S.	€ 15.000,00	€ 15.000,00
PROGETTAZIONE	€ 50.000,00	€ 50.000,00
ECONOMIE FONDO STRAORD.		€ 4.054,00
COMPENSI AVVOCATURA	€ 25.000,00	€ 40.000,00
	€ 155.799,15	€ 159.853,00



Città di Massafra
(Provincia di Taranto)

Che le risorse la cui destinazione è regolata dal contratto integrativo ammontano a complessivi euro 398.326,16 e sono rappresentate da:

INDENNITA' TURNO	€ 43.400,00
INDENNITA' REPERIBILITA'	€ 27.500,00
INDENNITA' ORARIO NOTTURNO -FESTIVO	€ 14.500,00
INDENNITA' RISCHIO	€ 2.500,00
INDENNITA' DISAGIO	€ -
INDENNITA' MANEGGIO VALORI	€ 1.100,00
INDENNITA SPEC.RESP. ART.17 COMMA 2 lett.i CCNL 01/04/2000	€ 31.562,81
INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ex art. 17 comma 2 CCNL 01.04.99	€ 2.500,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2017	€ 5.179,08
PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ex art. 17 comma 2 lettera a CCNL 01.04.99	€ 109.771,84
PRODUTTIVITA' PROGETTI DI RILIEVO STRATEGICO PER L'ENTE (DA APPROVARE)	€ 50.799,00
COMPENSI C.D.S.	€ 15.000,00
PROGETTAZIONE	€ 50.000,00
COMPENSI AVVOCATURA	€ 40.000,00
ECONOMIE FONDO STRAORD.	€ 4.054,00
DIFFERENZA	€ 459,43
TOTALE	€ 398.326,16

Attesta

1. la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dagli obblighi di legge.
2. che, come stabilito dall'art.23 comma 2 del d.lgs 75/2017, l'ammontare del Fondo 2017, pari ad euro 608.912,00 al netto delle componenti escluse (economie fondo anno precedente di euro 4.054,00) non risulta aumentato rispetto al corrispondente importo del 2016

evidenziando

che l'impostazione del fondo per la contrattazione integrativa deve valorizzare le performance organizzative ed individuali, a scapito di indennità aventi carattere fisso e continuativo.

Nella Relazione Tecnica sottoposta all'attenzione del Collegio le somme complessive regolate dal Contratto decentrato ammontano ad €. 398.326,16; all'interno di dette somme quelle

Comune di Massafra -- Registro Ufficiale Organo di Revisione

148



Città di Massafra

(Provincia di Taranto)

destinate alla performance individuale e collettiva ammontano a complessivi 109.771,84 mentre quelle destinate alla produttività su progetti di rilievo strategico per l'Ente ammontano ad euro 50.799,00 (art. 15 commi 2 e a CCNL 01/04/99), previsto nella preintesa CCDI 2017 all'art.5 nella misura del 1,18% del monte salari 1997.

In merito a queste ultime somme, il Collegio prende atto che trattasi di risorse economiche **eventuali** da destinare ai dipendenti che saranno coinvolti in progetti di rilievo strategico per l'Ente. Circa la destinazione di dette risorse in sede di contrattazione decentrata, il Collegio anche alla luce dell'orientamento ARAN in merito rammenta che:

- a) lo stanziamento, nel limite massimo dell'1,2% del monte salari del 1997, avvenga sempre in via preventiva rispetto all'anno di riferimento della contrattazione integrativa; pertanto, si esclude ogni possibilità di applicazione retroattiva di tale previsione;
- b) siano certificati, con precisa assunzione di responsabilità, dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione la sussistenza ed il rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dalla disciplina contrattuale, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità che hanno rappresentato il fondamento giustificativo dello stanziamento.

Quindi l'inserimento di queste risorse nel fondo non è condizione necessaria e sufficiente per la loro erogazione, dato che la corresponsione delle stesse è subordinata all'attestazione del Nucleo di Valutazione, o del Servizio di controllo interno;

Raccomanda

- in merito ai compensi per attività o prestazioni specifiche (incentivi progettazione ed avvocatura) previsti per complessivi euro 90.000,00 che gli stessi siano decurtati qualora parte delle attività di progettazione e/o inerenti l'avvocatura siano affidate a personale esterno all'organico dell'Ente
- di corrispondere le retribuzioni di risultato al personale dipendente solo a conclusione di un processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, legato ad un effettivo e misurabile incremento della produttività e al miglioramento quali -



Città di Massafra
(Provincia di Taranto)

quantitativo delle prestazioni rese dal personale che dovrà risultare dalla Relazione sulla performance.

Nardò, 04 ottobre 2017

Il Collegio dei Revisori

Dott. Ernesto Portorico

Dott.ssa Alessandra Carfagno

Dott. Bernardino De Mola